



Decreto Dirigenziale n. 8 del 14/01/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, ART. 269, C. 8. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "M. VELE" S.A.S. DI R. VELE & C. . ATTIVITA': RIPARAZIONE E VERNICIATURA CARROZZERIE INDUSTRIALI. SEDE OPERATIVA: ROTONDI, VIA VARCO, N. 12.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 14 aprile 2010, n. 80, è stata rilasciata alla ditta “M. VELE” S.A.S. di R. Vele & C. l'autorizzazione ex art. 269⁸ D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA CARROZZERIE INDUSTRIALI, sito in Rotondi, via Varco, n. 12;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0911894 del 15 novembre 2010 la ditta “M. VELE” S.R.L., subentrata a seguito di variazione della natura giuridica nella titolarità della citata “M. VELE” S.A.S. di R. Vele & C., presentava domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato assolto preliminarmente al rilascio del citato D. D. n. 80/2010;

RITENUTO:

- CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore della ditta richiedente la voltura del D. D. 14 aprile 2010, n. 80, per lo stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA CARROZZERIE INDUSTRIALI, sito in Rotondi, via Varco, n. 12;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art. 7;
- 3) la D.G.R. 3 giugno 2000, n. 3466;
- 4) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 5) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 6) il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
- 7) il D. D. 14 aprile 2010, n. 80;

alla stregua dell'istruttoria ed in conformità con le determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che annulla e sostituisce il D. D. 14 aprile 2010, n. 80;
- 2) di prendere atto del subingresso della ditta “M. VELE” S.R.L. nell'esercizio dell'attività, in precedenza intestata a “M. VELE” S.A.S. di R. Vele & C., svolta nello stabilimento di RIPARAZIONE E VERNICIATURA CARROZZERIE INDUSTRIALI, sito in Rotondi, via Varco, n. 12;
- 3) di rilasciare in favore della ditta “M. VELE” S.R.L. – impresa cessionaria, subentrata nella gestione dello stabilimento di cui sopra – voltura dell'autorizzazione emessa con D. D. 14 aprile 2010, n. 80, ed avente validità quindicennale (scadenza 13 aprile 2025, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività);
- 4) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102, se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza triennale dalla già intervenuta messa in esercizio – durante il normale

- ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
- e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
- I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
- j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di precisare che:
- I. ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun punto d'emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - III. ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 7) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 8) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla già intervenuta messa in esercizio la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 9) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 10) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 12) di notificarlo alla ditta "M. VELE" S.R.L., sede di Rotondi, via Varco, n. 12;
- 13) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Rotondi, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
- 14) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione,

Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)